CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA


| Nr. 25 8 | 3 diRe | pertorio | 2025 | |
|-----------------|--------|----------|------|--|
| | | | | |

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Contratto di appalto avente ad oggetto: Servizi assicurativi dell'Ente: Copertura assicurativa RC Patrimoniale – Lotto 2 - CIG B4F24254E4 - ID 4639

---000-000---

L'anno duemilaventicinque addì diciassette luglio in una sala del Palazzo ove hanno sede gli uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono comparsi:



L'Avv. Andrea Fabio Scaccabarozzi è procuratore speciale di LLOYD'S INSU-RANCE COMPANY S.A e agisce in forza di procura rilasciata con atto del

lano Monza Brianza Lodi (documento digitale n.T 594611312 del 04 marzo

2025, in atti).

12/06/2025 con firme autenticate dal Notaio Avv. Dario Cortucci, con studio in Milano (MI), iscritto nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, n.57009 di Repertorio, prodotto in copia digitale conforme all'originale cartaceo, allegato al presente contratto ("Allegato A") e parte integrante dello stesso (impronta del file: SHA256:FCEAFB0BA4084DB690DC038575CF9E6D50376B89ECD8C3D3CE 071787CF3B275F)

Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all'assistenza dei testimoni e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO

- che con Determina Dirigenziale n. 3359 del 19/12/2024 il Dirigente della Direzione Sviluppo economico e provveditorato Servizio Supporto tecnico di Direzione ha disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente, suddivisa in sette lotti, e ha approvato la documentazione di gara;
- che con Determina Dirigenziale n 1435 del 23/05/2025 il Dirigente della Direzione Scuole e Governance Servizio Patrimonio della Città metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione del lotto della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, nei confronti di LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. è stata richiesta informativa antimafia presso la BDNA, ed è stata rilasciata informazione liberatoria

antimafia con prot. PR_MIUTG_Ingresso_0081243_20250311 dell'11 marzo 2025;

- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è, pertanto, possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159.

- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A., e per essa all'Avv. Andrea Fabio Scaccabarozzi, il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'appalto relativo a: Servizi assicurativi dell'Ente: RC Patrimoniale – Lotto 2 - CIG B4F24254E4 - ID 4639.

Per l'oggetto della prestazione e per quanto non disciplinato dal presente contratto le parti rinviano integralmente a quanto previsto dai documenti di cui al successivo articolo 2, e in particolare alla Polizza di Assicurazione ("Allegato C")

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità
dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non
materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante
e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Oneri ("Allegato B"), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: 2FCA9772EAA71F74EB2B323903E2E68124E7B2DA0AE956CF4E6D282365672EE3
- la Polizza di Assicurazione ("Allegato C"), firmata digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: 9A59268ECD3263D107458718BD5487BD4B3EF6FA9B3A8FD27BBB8ED1F809D4B8

 Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:
- l'offerta presentata dall'Appaltatore, costituito dai seguenti file:
- "10548370963.economica.offerta.economica.l2.rcp.genova.pdf.p7m" ("Allegato D 01") avente la seguente impronta HASH: SHA256: 88E51626784BEAC43939817B4A25481DFFF33DFD43132AC4C1C8F123BF8 0CD16
- "10548370963.tecnica.offerta.tecnica.l2.rcp.genova.pdf.p7m" ("Allegato D 02") avente la seguente impronta HASH: SHA256: EF229B425B87C6F9B9402FAC12785DF52C8D375309A9A4EAF6AF00A18C DFEB20

- la documentazione di gara, pubblicati sulla piattaforma "Tuttogare" al seguente link: https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=252

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Importo del servizio

L'importo complessivo contrattuale è pari, al lordo delle imposte specifiche e degli oneri, e al netto dell'IVA, a Euro 70.777,80# (diconsi settantamilasettecentosettantasette/80), oltre a Euro 11.796,30# (diconsi undicimilasettecentonovantasei/30) per l'eventuale proroga tecnica di cui al successivo articolo 4, per un importo complessivo di Euro 82.574,10# (diconsi ottantaduemilacinquecentosettantaquattro/10) ed è stato determinato applicando sull'importo a base di gara il ribasso d'asta del 47,572% offerto dall'Appaltatore per il servizio in oggetto.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad applicare le seguenti condizioni, come da propria offerta in sede di gara:

- franchigia: € 1.000,00 (mille/00)
- retroattività della garanzia: illimitata;
- garanzia postuma: pari all'opzione migliorativa di 5 (cinque) anni;
- rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro: rinuncia.

Il corrispettivo s'intende comprensivo di tutti gli oneri e spese che derivano all'Appaltatore dall'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni derivanti dal Capitolato, dalla Polizza e dall'offerta presentata.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, si impegna ad eseguire e far eseguire tutto quanto occorrente per il servizio sopra citato, riconosce che il corrispettivo è remunerativo della prestazione richiesta e riconosce di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati, salvo le eventuali regolazioni dovute alla Revisione Prezzi, richiamate all'articolo 5 del Capitolato Speciale d'Oneri ("Allegato B").

Le parti richiamano altresì la Polizza di Assicurazione ("Allegato C"), per quanto riguarda modalità e termini di pagamento (articolo C 2).

Articolo 4 - Durata del contratto

Il presente contratto ha una durata di trentasei mesi, dal 30 giugno 2025 (ore 24:00) al 30 giugno 2028 (ore 24:00).

Le parti richiamano il Verbale di avvio anticipato dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza firmato digitalmente dalle parti e assunto a protocollo dell'Amministrazione con Prot. 41178 del 9 luglio 2025.

Le parti richiamano altresì il paragrafo C 1 della Polizza di Assicurazione ("Allegato C").

La Città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà di richiedere una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica) per una durata massima di 6 (sei) mesi.

L'Appaltatore si impegna a mantenere durante l'eventuale periodo di proroga gli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto iniziale o più favorevoli all'Amministrazione.

Articolo 5 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 6 - Clausola broker

L'Amministrazione e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che i rapporti inerenti il presente contratto avverranno, secondo le modalità previste all'articolo C 15 della Polizza di Assicurazione, per il tramite del broker che, durante la vigenza del presente contratto, risulti titolare del contratto di brokeraggio con la Città metropolitana.

Articolo 7 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova,
- ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Committenza qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- -in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Committenza;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all' Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:

https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riquardino codesta Amministrazione.

Articolo 8 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare alla Città Metropolitana di Genova gli estremi identificativi dei conto dedicato previsto dal presente contratto entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'accensione e/o dall'inizio del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che, in assenza di dette comunicazioni, la Città Metropolitana di Genova non esegue i pagamenti, senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

L'Appaltatore s'impegna inoltre a comunicare alla Città Metropolitana di Genova, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati all'appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Genova, prima dell'inizio della prestazione, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'articolo 119, del Decreto Legislativo n.36/2023, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e alla Prefettura – UTG di Genova.

L'Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG).

La violazione degli obblighi di tracciabilità, previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente documento, comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 9 - Garanzia definitiva

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n.11000110041337 rilasciata il 03 giugno 2025 da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit - Ag. Seregno, per una somma garantita pari a € 3.538,89#. In conformità a quanto previsto dall'articolo 117 del Decreto legislativo 31 mar-

zo 2023, n.36, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione, e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 10 - Risoluzione del contratto e recesso

Le parti richiamano espressamente la disciplina della risoluzione e del recesso contenuta nel Capitolato Speciale d'Oneri ("Allegato B") agli articoli 8 "Risoluzione contrattuale", 9 "Clausole risolutive espresse", 10 "Recesso unilaterale", e 11 "Effetti della risoluzione e del recesso".

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

L'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, secondo specifiche modalità, concordate con l'Amministrazione, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifiche finalità del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate, nonché i diritti degli interessati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'"informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento" con-

tenuta nei documenti di gara.

La Città Metropolitana di Genova informa l'appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici.

Articolo 12 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 13 - Patto di integrità

Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrità, da esse sottoscritto digitalmente, di cui alla Determinazione dirigenziale di Città metropolitana n.3034 del 25 novembre 2024

Il patto di Integrità è parte integrante e sostanziale del presente contratto ("Allegato E") e ne costituisce allegato conservato in atti.

Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.

Articolo 14 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

La registrazione del presente contratto avviene sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati l'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo complessivo di Euro 24,00# (ventiquattro/00). L'importo è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla tabella di cui all'Allegato I.4 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, pari a € 40,00, l'importo di € 16,00 già versato dall'Operatore per la partecipazione alla gara, come indicato nella Circolare n.22/E del 28/07/2023 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo. L'imposta di bollo verrà versata dall'Amministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare sopra citata.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive quattordici pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA' METROPOLITANA di GENOVA

Dott. Francesco Scriva

(Direttore della Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio)

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Avv. Andrea Fabio Scaccabarozzi

(Procuratore Speciale)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il Dott. Francesco Scriva,

, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Direttore della Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio, in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova, e

-l'Avv. Andrea Fabio Scaccabarozzi,

non in proprio, ma in qualità di Procuratore Speciale di LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (C.F.: 10548370963 P.IVA: 10548370963), sede secondaria italiana in Milano (MI), Corso Garibaldi 86, di LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (C.F.: 10548370963 P.IVA: 10548370963), avente sede legale in Ba-

stion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussel, Belgio,

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso la sede dell'Ente in data diciassette luglio duemilaventicinque procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina